

**Ricorso proposto il 28 dicembre 2007 — GlaxoSmithkline/
UAMI — Serono Genetics Institute (FAMOXIN)**

(Causa T-493/07)

(2008/C 51/107)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: GlaxoSmithkline SpA (Verona) (rappresentante: avv. G. Richard)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Serono Genetics Institute SA (Evry, Francia)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 14 settembre 2007 nel procedimento R 8/2007-1 e dichiarare fondata la domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla ricorrente;
- la ricorrente chiede alla commissione di annullare tutte le condanne alle spese a suo carico emesse dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno e di condannare quest'ultimo a sopportare le spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio comunitario denominativo FAMOXIN per prodotti e servizi della classe 5 — domanda n. 2 491 298

Titolare del marchio comunitario: Serono Genetics Institute SA

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: il marchio denominativo nazionale «LANOXIN» per prodotti della classe 5

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità nella sua interezza

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), e 52 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94.

**Ricorso proposto il 31 dicembre 2007 — IIC-Intersport
International Corporation/UAMI — McKenzie Corporation
(McKENZIE)**

(Causa T-502/07)

(2008/C 51/108)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: IIC-Intersport International Corporation GmbH (Ostermundigen, Svizzera) (rappresentante: avv. P. J. M. Steinhäuser)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The McKenzie Corporation Ltd (Newcastle Upon Tyne, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione impugnata della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 15 ottobre 2007 nel procedimento R 1425/2006-2 e confermare la decisione della divisione di opposizione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 6 settembre 2006, con la quale è stata accolta l'opposizione della Intersport riguardo a taluni dei prodotti in oggetto.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: The McKenzie Corporation Ltd

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio comunitario figurativo «McKENZIE» per prodotti e servizi delle classi 18, 25, 36 e 37

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: IIC-Intersport International Corporation GmbH

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio comunitario figurativo anteriore «MCKINLEY» per prodotti e servizi delle classi 18, 20, 22, 25 e 28, e il marchio comunitario denominativo anteriore «MCKINLEY» per prodotti e servizi delle classi 12, 18, 20, 22, 25 e 28.

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto dell'opposizione nella sua interezza e autorizzazione a procedere con la registrazione.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94.